

REGOLAMENTO (CEE) N. 33/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 603/87 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2696/87⁽⁴⁾ ha stabilito delle scadenze per le operazioni di distillazione; che tali scadenze sono state prorogate dai regolamenti (CEE) n. 1072/87 della Commissione⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2696/87; che è opportuno prorogare parallelamente anche il termine entro il quale il distillatore è tenuto a presentare la prova che ha pagato il prezzo minimo d'acquisto al produttore ai fini dello svincolo della cauzione costituita per ottenere un anticipo sull'aiuto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 603/87, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo dietro presentazione, entro il 15 gennaio 1988, della prova che il quantitativo di vino è stato interamente distillato ed eventualmente della prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini prestabiliti.

Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza ivi prevista, ma anteriormente al 15 marzo 1988, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 dell'8. 9. 1987, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 18.